Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 22 agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1154.
Norme sulla requisizione del naviglio mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

REQUISIZIONE E SUE VARIE FORME - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Autorità alle quali è demandata la requisizione.

La requisizione delle navi nazionali, ovunque esse siano, e dei galleggianti che si trovino nelle acque territoriali del Regno, dell'Africa italiana o dei possedimenti italiani, è demandata unicamente ai Ministeri della marina e delle comunicazioni, secondo la rispettiva competenza.

Per effettuare la requisizione della nave o del galleggiante, i due Ministri interessati possono delegare l'autorità militare marittima o l'autorità portuale locale.

Per la requisizione di navi o galleggianti fuori delle acque territoriali del Regno, dell'Africa italiana e dei possedimenti italiani provvedono i consoli o i comandanti navali.

Nei casi di urgente necessità, la requisizione può essere eseguita dalle autorità predette, anche senza speciale delegazione; salva ratifica del Ministro per la marina o di quello delle comunicazioni, secondo la rispettiva competenza.

La ratifica è effettuata con decreto, e ad essa fa seguito il relativo atto di requisizione.

Art. 2.

Requisizione di unità per il naviglio ausiliario, per operazioni belliche e sussidiarie.

Il Ministero della marina ha precedenza sul Ministero delle comunicazioni per la requisizione del naviglio ausiliario e del naviglio occorrente alle operazioni belliche e sussidiarie delle forze armate.

Prima di disporre la requisizione e, nei casi di urgenza, dopo che la requisizione è stata eseguita, il Ministero della marina ne dà notizia al Ministero delle comunicazioni Se la nave da requisire è normalmente adibita a una linea sovvenzionata dallo Stato, o a linee libere regolari, la requisizione è disposta dal Ministero della marina, previa intesa, salvo i casi di urgenza, col Ministero delle comunicazioni.

Art. 3.

Uffici di requisizione presso i Ministeri della marina e delle comunicazioni.

Per l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri della marina e delle comunicazioni, relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessità del momento, ed osservando le disposizioni dell'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Per l'esecuzione delle loro attribuzioni relativamente a navi o galleggianti requisiti, gli uffici predetti si consulteranno preventivamente con le amministrazioni interessate, le quali potranno, a questo fine, designare un loro rappresentante.

Gli uffici stessi provvedono anche al pagamento delle indennità relative alle requisizioni disposte su richiesta di altre amministrazioni, salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.

Art. 4.

Determinazione delle indennità.

Presso il Ministero delle comunicazioni (Direzione Generale della Marina Mercantile) un apposito ufficio a richiesta degli uffici di requisizione indicati nel precedente articolo 3, determinerà, sentito l'armatore o il proprietario, l'indennità di cui all'art. 29, nel caso di requisizione per acquisto, e le quote componenti la parte A di cui all'art. 30, nel caso di requisizione per impiego temporaneo.

Anche quando le varie amministrazioni dello Stato debbono procedere al noleggio di navi o galleggianti, possono rivolgersi al predetto ufficio per le indicazioni di cui sopra per opportuna norma nella trattazione del nolo.

Art. 5.

Specie della requisizione.

La requisizione può avere per oggetto l'acquisto della proprietà della nave o del galleggiante, da parte dello Stato, oppure l'uso temporaneo della nave o del galleggiante, con o senza equipaggio, o con una parte di questo.

La requisizione può essere fatta per acquisto quando per la durata, per lo scopo cui è preordinata ovvero per la natura della cosa, l'Amministrazione ravvisi una sua maggiore convenienza economica.

Art. 6.

Trasporto obbligatorio.

Il Ministero delle comunicazioni, per esigenze proprie o su richiesta di altre amministrazioni dello Stato, può imporre il trasporto obbligatorio, su una nave o su un galleggiante determinato, non requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione.

L'indennità è determinata dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 7.

Precedenza dei trasporti per conto dello Stato.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di disporre, con proprio decreto, che sulle navi o galleggianti non requisiti sia data assoluta precedenza al trasporto di uomini, quadrupedi e materiali, per esigenze delle amministrazioni dello Stato, sui percorsi che dette navi o galleggianti devono compiere per effetto del loro normale impiego.

Art. 8.

Ordine di requisizione.

L'ordine di requisizione o del trasporto obbligatorio preveduto dall'art. 6 è notificato all'armatore, o al capitano o al guardiano della nave o del galleggiante ed ha immediata esecuzione. Qualora l'ordine sia stato notificato al capitano o guardiano, esso deve essere, appena possibile notificato anche all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti.

Il capitano o il guardiano deve far registrare dall'Autorità competente l'ordine sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio o, nel caso di galleggianti, sulla licenza, e darne immediata comunicazione all'armatore o proprietario. L'ordine è inoltre reso noto all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi.

Nessun ricorso sospende l'esecuzione dell'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio.

Il capitano o il guardiano della nave o del galleggiante ne diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito e gli armatori o proprietari sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni della presente legge nel termine che sarà loro stabilito.

Art. 9.

Unità esenti dalla requisizione.

Non sono soggetti a requisizione:

a) le navi ed i galleggianti appartenenti alle Case delle LL. MM. il Re Imperatore e la Regina Imperatrice e delle LL. AA. i Reali Principi;

b) i galleggianti appartenenti:

1°) ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale delle rappresentanze diplomatiche accreditate presso il Governo del Re Imperatore e presso lo Stato della Città del Vaticano;

2°) ai consoli, vice consoli ed agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano, quando sia constatata l'esistenza di un trattamento di reciprocità;

3°) a stranieri che, in virtù di accordi internazionali, abbiano diritto all'esenzione dalla requisizione.

Con determinazione del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quelli per la marina e per le comunicazioni, possono, per ragioni di opportunità e di cortesia internazionale, essere dichiarate esenti da requisizione altre navi o galleggianti.

Art. 10.

Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unità requisita.

Su tutte le navi e su tutti i galleggianti requisiti per impiego temporaneo il ministero che procede alla requisizione può disporre l'esecuzione di tutti i lavori di trasformazione e di adattamento che crede del caso, salvo a provvedere, all'atto della cessazione della requisizione, al ripristino della nave, ed al pagamento della indennità anche per il tempo occorrente per i lavori di ripristino.

Qualora i lavori di ripristino vengano affidati all'armatore o al proprietario, verrà precisato il tempo occorrente per il ripristino e la relativa indennità sarà aggiunta alla somma definita per effettuare il ripristino stesso.

Art. 11.

Documenti. — Verbali.

L'inizio, la sospensione, la ripresa, la fine della requisizione sono fatti risultare da appositi documenti, da compilarsi secondo le disposizioni del capo V.

Art. 12.

Consegna dell'unità requisita.

Gli armatori o i proprietari, ricevuto l'ordine di requisizione, devono mettere a disposizione dell'amministrazione la nave o il galleggiante richiesto nel giorno e nell'ora indicati nell'ordine. In caso di ingiustificato ritardo nella consegna, l'amministrazione può richiedere all'armatore o proprietario della nave o del galleggiante il risarcimento dei danni, salve le eventuali sanzioni penali.

Le navi o i galleggianti requisiti devono essere consegnati all'amministrazione nelle condizioni di navigabilità ed assetto previste dalle leggi e dalle norme che regolano l'esercizio della navigazione, ben puliti esternamente ed internamente, con l'equipaggio al completo, se richiesto, con tutti i locali per le merci vuoti, in buon ordine, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.

Gli alloggi per passeggeri esistenti a bordo devono essere in ordine, arredati, pronti all'uso e colle relative sistemazioni.

Nel caso che la nave o galleggiante non si trovasse, al momento dell'ordine di requisizione, nelle condizioni ora indicate, l'armatore o il proprietario deve, nel termine stabilito dall'amministrazione, provvedere ad eliminare le eventuali manchevolezze. In difetto, i Ministeri interessati provvedono d'ufficio, salvo rimborso della spesa, secondo le norme indicate nell'art. 35.

Art. 13.

Corresponsione dell'indennità.

Nel caso di requisizione per uso temporaneo, l'indennità è dovuta dal momento in cui la nave o il galleggiante è consegnato nelle condizioni prevedute dal precedente art. 12, fino al momento della riconsegna.

La liquidazione dell'indennità di requisizione esonera l'amministrazione da qualsiasi altra obbligazione non espressamente preveduta dalla presente legge.

Art. 14.

Riconsegna dell'unità requisita.

La riconsegna della nave o galleggiante requisito da parte dell'amministrazione è disposta dal Ministero che ha ordinato la requisizione, e comunicata dall'autorità, all'uopo delegata dal Ministero stesso, all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti, possibilmente con preavviso.

Salve speciali esigenze o accordi particolari, la nave o galleggiante requisito deve essere restituito all'armatore o proprietario nel porto ove ebbe luogo la requisizione.

Art. 15.

Rescissione dei contratti precedenti alla requisizione.

L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante risolve di diritto qualsiasi contratto che abbia per oggetto la utilizzazione della nave o del galleggiante requisito e libera inoltre di diritto il proprietario e l'armatore da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, che presupponga la libera disponibilità della nave o del galleggiante o parte degli stessi. La risoluzione dei contratti e delle obbligazioni di cui sopra non dà luogo a rimborsi di spesa nè a risarcimento di danni a favore di terzi.

L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante non risolve i contratti di vendita della nave o del galleggiante che siansi stipulati prima della notifica dell'ordine di requisizione, ancorchè non sia avvenuta la consegna della nave o del galleggiante, nè pagato il prezzo convenuto, nè eseguite le trascrizioni di legge.

E' in facoltà dell'amministrazione che procede alla requisizione di rescindere o sospendere i contratti di assicurazione in corso, all'atto della requisizione, sostituendosi nei confronti del proprietario o armatori agli assicuratori, i quali non potranno quindi richiedere ulteriori pagamenti di premi.

CAPO II.

DELLE PERSONE IMBARCATE SULLE NAVI E SUI GALLEGGIANTI.

Art. 16.

Contratto di arruolamento.

Il contratto di arruolamento, in atto al momento in cui è notificato l'ordine di requisizione, continua ad avere vigore, ed alla sua scadenza si considera prorogato per tutto il tempo della requisizione, salvi i casi di invalidità o di infermità debitamente constatati dal sanitario designato dall'autorità portuaria.

Nel caso di requisizione per acquisto, il contratto di arruolamento in atto al momento in cui è notificato l'ordine di requisizione può essere risolto dall'amministrazione che ha proceduto alla requisizione.

Art. 17.

Sbarco (totale o parziale) dell'equipaggio mercantile.

E' in facoltà del Ministero della marina di disporre lo sbarco, in tutto o in parte, dell'equipaggio dalle navi o dai galleggianti dei quali effettua la requisizione, sostituendolo con personale militare.

E' altresì in facoltà del Ministero della marina e di quello delle comunicazioni, a loro insindacabile giudizio, di ordinare lo sbarco dalle navi o dai galleggianti requisiti di persone dell'equipaggio. In questo caso l'armatore, il proprietario o il capitano deve immediatamente provvedere, salva comprovata impossibilità, alla sostituzione delle persone sbarcate, assumendo, quando ne sia richiesto dall'amministrazione, le persone da questa nominativamente designate.

Qualora l'armatore, il proprietario, o il capitano non vi provveda nel termine fissato dall'amministrazione, questa

ha facoltà di provvedervi d'ufficio, e il personale così imbarcato si intende arruolato a tutti gli effetti per conto dell'armatore o proprietario.

E' inoltre in facoltà dei predetti ministeri di disporre che l'equipaggio delle navi o dei galleggianti requisiti sia aumentato per il disimpegno di speciali servizi, e il Ministero della marina può anche disporre che per tali servizi sia invece imbarcato personale militare in soprannumero.

Nei casi previsti dal 1° e dal 2° comma del presente articolo, al personale sbarcato, salvo che particolari norme di carattere legislativo o sindacale dispongano diversamente, è dovuto il normale trattamento previsto dalla regolamentazione in atto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del datore di lavoro.

Le spese per lo sbarco o la sostituzione di persone dell'equipaggio, o per l'aumento di questo, sono a carico dello Stato.

Art. 18.

Contributo di previdenza.

Il periodo di navigazione compiuto dai componenti degli equipaggi delle navi requisite è sempre considerato utile a tutti gli effetti dei gradi e della cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.

Nulla è innovato circa la corresponsione delle quote di contributo alla cassa predetta.

Art. 19.

Equipaggio mercantile imbarcato su unità requisite iscritte nel Regio naviglio.

Per gli equipaggi delle navi requisite che vengono inscritte nel naviglio ausiliario si applicano le norme speciali della legge sull'organizzazione della marina mercantile in tempo di guerra e del relativo regolamento.

CAPO III.

CAPITANO DELLA NAVE - REGIO COMMISSARIO
COMANDANTE MILITARE - LORO COADIUTORI.

Art. 20.

Capitano della nave.

Il capitano al comando della nave o galleggiante requisito, per quanto nominato dall'armatore o proprietario, deve intendersi, per tutto il periodo di requisizione, agli ordini dell'amministrazione per ciò che concerne l'impiego della nave o galleggiante.

Il capitano conserva tutti i poteri e gli obblighi inerenti alla sua carica, salve le limitazioni prevedute dagli articoli seguenti.

Egli deve compiere i viaggi e le operazioni ordinategli con la massima sollecitudine, adottando tutte le provvidenze e gli accorgimenti necessari affinchè l'amministrazione requisitrice tragga il maggior vantaggio possibile dalle missioni affidategli. Deve eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci, nonchè l'imbarco e lo sbarco delle persone nelle località che gli vengono indicate dall'amministrazione stessa.

Egli resta sempre responsabile personalmente di accertare in ogni momento l'efficienza della nave o galleggiante e dei mezzi di bordo, nonchè la preparazione morale e professionale del suo equipaggio.

Art. 21.

Regio commissario.

E' in facoltà del Ministero della marina e di quello delle comunicazioni di imbarcare sulle navi e sui galleggianti da essi requisiti un Regio commissario.

Il Regio commissario vigila l'esecuzione dell'atto di requisizione a tutela degli interessi dell'amministrazione, impartisce per conto di essa le opportune disposizioni al capitano della nave o del galleggiante sulle missioni da compière e in modo speciale sugli scali da effettuare, sull'imbarco e lo sbarco delle persone e delle cose, riferendo alla fine di ogni viaggio all'amministrazione da cui dipende sulle eventuali manchevolezze riscontrate.

Il capitano della nave o del galleggiante requisito deve eseguire fedelmente le istruzioni predette; ma restano integre in lui le facoltà e le responsabilità relative alla condotta della nave o del galleggiante ed alla organizzazione interna di essa con tutti gli obblighi derivantegli dal precedente art. 20. Egli deve comunque fornire al Regio commissario tutte le spiegazioni che gli siano da lui richieste su qualsiasi provvedimento adottato.

Art. 22.

Comandante militare.

Sulle navi e sui galleggianti requisiti dal Ministero della marina, non inscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, il predetto Ministero può conferire al Regio commissario il titolo e le attribuzioni di comandante militare, quando egli sia ufficiale di vascello della Regia marina ovvero ufficiale o sottufficiale del C.R.E.M., appartenente a categorie che conferiscano l'idoneità al comando della nave o del galleggiante su cui viene imbarcato.

Il comandante militare, oltre le attribuzioni proprie del Regio commissario, ha anche le seguenti:

a) dare ordini al capitano della nave o del galleggiante requisito per tutto ciò che concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di bordo, che hanno attinenza con l'impiego speciale della nave o del galleggiante;

b) esercitare la censura su tutti i telegrammi e radiotelegrammi, in arrivo ed in partenza, con facoltà di vietarne la trasmissione o la ricezione quando lo ritenga opportuno per ragioni militari.

Il capitano della nave o del galleggiante requisito deve eseguire e far eseguire dalle persone da lui dipendenti tutti gli ordini che gli vengono impartiti, nei limiti sopraindicati, dal comandante militare, il quale ne assume la completa responsabilità a tutti gli effetti, apponendo apposita nota sul giornale nautico, parte prima.

La presenza del comandante militare non esime il capitano della nave o del galleggiante requisito da alcuno degli obblighi previsti dall'art. 20, salva l'osservanza degli ordini che gli siano impartiti dal comandante militare.

Art. 23.

Assunzione del comando da parte del comandante militare.

Il comandante militare, a suo insindacabile giudizio, quando speciali circostanze lo richiedano, e specialmente quando la nave o il galleggiante si trovi in qualche grave contingenza (atto bellico, incendio, necessità di abbandono della nave, caduta di uomini in mare, necessità di getto della merce, navigazione particolarmente difficile, ecc.), ha facoltà di assumere il comando della nave o del galleggiante, facendone dichiarazione da lui scritta e firmata sul ruolo

dell'equipaggio e su tutti i libri del giornale nautico, con l'indicazione della data e dell'ora precisa.

Da questo momento il capitano della nave o del galleggiante è esonerato da qualsiasi obbligo, facoltà o responsabilità che gli spetti a norma di legge, e a lui subentra, a tutti gli effetti, il comandante militare.

Di conseguenza, il capitano passa, come ogni altra persona di bordo, alla dipendenza del comandante militare, al quale deve prestare, se richiesto, la propria collaborazione nelle funzioni di comando.

Art. 24.

Doveri del personale imbarcato.

Lo Stato maggiore e l'equipaggio mercantile di una nave o di un galleggiante requisito devono al comandante militare, al Regio commissario ed al rappresentante imbarcato della forza armata di cui al successivo art. 27 il rispetto e la deferenza cui sono tenuti verso il capitano.

L'equipaggio militare, ed in generale il personale militare imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito, hanno verso il comandante militare gli stessi doveri che il regolamento sulle Regie navi armate prescrive verso il comandante di Regia nave.

Art. 25.

Capitano marittimo con funzioni di comandante militare.

Quando il capitano che si trova al comando della nave o del galleggiante sia ufficiale di vascello appartenente a una delle categorie in congedo, il Ministero della marina può eccezionalmente affidargli le funzioni di comandante militare, richiamandolo in servizio attivo. In questo caso, l'indennità di requisizione sarà diminuita degli assegni, che in dipendenza del richiamo l'armatore non sarà più tenuto a corrispondere al comandante della nave.

Art. 26.

Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto dell'amministrazione, quale contabile.

E' in facoltà dell'amministrazione di imbarcare sulla nave o galleggiante requisito un sottufficiale o un impiegato civile di grado equiparato, con l'incarico di coadiuvare il comandante militare o il Regio commissario nel controllo dei combustibili e dei materiali di consumo che sono a carico dell'amministrazione requisitrice.

Nel caso che l'amministrazione fornisca direttamente combustibili o materiali, questi devono essere regolarmente presi in carico dal predetto sottufficiale o impiegato civile; in mancanza di questo, i combustibili ed i materiali predetti sono dati in regolare consegna al capitano della nave, rimanendone affidato il controllo al comandante militare o al Regio commissario.

Art. 27.

Rappresentante delle forze armate.

E' in facoltà del Ministero militare particolarmente interessato all'operazione bellica o sussidiaria, nella quale è impiegata la nave mercantile o il galleggiante requisito dal Ministero della marina, d'imbarcarvi un ufficiale o sottufficiale di grado inferiore al comandante militare o Regio commissario, perchè, ponendosi ai suoi ordini, lo coadiuvi nella vigilanza sulla esecuzione delle clausole dell'atto di requisizione, con attribuzioni da concordare fra i Ministeri interessati a seconda dell'impiego dell'unità requisita.

L'ufficiale o il sottufficiale, imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito dalla Regia marina con le attribuzioni sopraindicate, ha verso il comandante militare la stessa subordinazione, che il regolamento delle Regie navi armate prescrive per gli ufficiali e sottufficiali di bordo nei riguardi del comandante.

Art. 28.

Competenze spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato.

Al personale delle amministrazioni dello Stato, di cui ai precedenti articoli 21, 22, 25, 26 e 27, imbarcato sulle unità requisite, sono dovute le competenze stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.

Qualora tali competenze non fossero previste, esse dovranno essere fissate dalla amministrazione interessata in accordo col Ministero delle finanze.

CAPO IV.

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI REQUISIZIONE PER ACQUISTO O PER IMPIEGO TEMPORANEO.

Art. 29.

Indennità nel caso di requisizione per acquisto.

Nel caso di requisizione che abbia per oggetto l'acquisto della proprietà della nave o del galleggiante da parte dello Stato, l'indennità dovuta al proprietario è determinata al massimo entro tre mesi dalla requisizione, in una somma pari al valore della nave o del galleggiante requisito. La determinazione dell'indennità è fatta a cura del Ministero delle comunicazioni con le norme di cui all'art. 30 anche nel caso che la requisizione sia disposta dal Ministero della marina, ed è notificata al proprietario dalla amministrazione che ha disposto la requisizione.

Quando la requisizione abbia per oggetto l'acquisto della proprietà della nave o del galleggiante, i diritti reali costituiti sull'unità requisita possono farsi valere, dopo l'emanazione dell'ordine di requisizione, soltanto sull'indennità.

Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito per acquisto e su altre unità, a favore dell'Istituto per il Credito navale ed a garanzia dei mutui da esso concessi, l'Istituto predetto determinerà, a richiesta del proprietario o armatore dell'unità requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del precedente comma. Il pagamento della indennità sarà effettuato previa accettazione da parte del proprietario od armatore della quota indicata dall'Istituto per il Credito navale. In caso di disaccordo in merito, deciderà il Consiglio Superiore della marina mercantile.

Nel caso in cui l'amministrazione proceda all'alienazione della nave o del galleggiante requisito per acquisto, colui, nei confronti del quale è stata disposta la requisizione, ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione, a parità di condizioni con gli altri eventuali concorrenti.

Art. 30.

Indennità nel caso di requisizione per uso temporaneo.

Nel caso di requisizione che abbia per oggetto l'uso temporaneo della nave o del galleggiante, l'indennità dovuta all'armatore o al proprietario è calcolata a giornate e a

frazioni di giornate, che a loro volta sono calcolate a ore, attribuendo ad ogni ora un ventiquattresimo della indennità giornaliera.

Non si tiene calcolo delle frazioni di ore.

In caso di perdita della nave o del galleggiante, si corrisponde l'indennità fino alle ore 24 del giorno della perdita o, se la data della perdita non può essere precisata, del giorno a cui risale l'ultima notizia certa.

Detta indennità si compone di due parti designate con le lettere *A* e *B*.

Il valore della nave o del galleggiante requisito sarà determinato come segue:

a) per le navi per le quali esistono prezzi correnti di mercato, tale valore verrà stabilito tenendo conto dei prezzi stessi al giorno della requisizione per acquisto o al giorno della perdita in relazione al tipo, alle caratteristiche tecniche e commerciali, nonchè allo stato di conservazione e di efficienza della nave;

b) per quelle navi per le quali non esistono prezzi correnti di mercato, il valore verrà stabilito calcolando il costo di ricostruzione (determinato al giorno della requisizione per acquisto o al giorno della perdita) di una nave nuova, avente caratteristiche analoghe e applicando un coefficiente di deprezzamento inerente all'età, al tipo e allo stato effettivo di conservazione e di efficienza della nave.

In entrambi i casi, sia nel caso *a*) che in quello *b*) si deve aggiungere il valore delle dotazioni e dei corredi.

Le quote comprese nella parte *A*, che vengono determinate dall'ufficio indicato nel precedente art. 4, sono le seguenti:

a) ammortamento del valore della nave o del galleggiante da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante (diminuito del valore di demolizione) al momento della requisizione con una percentuale variabile a seconda del tipo e dell'età e tenendo conto dello stato di conservazione e di efficienza della nave o del galleggiante;

b) interessi da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante, corredi e dotazioni compresi; qualora la requisizione si prolunghi oltre un anno la quota di interessi verrà calcolata sul valore della nave o galleggiante decurtato della quota annuale di ammortamento;

c) spese generali;

d) materiali di consumo per coperta, macchina, camera, cucina (compresi i lubrificanti per le navi e i galleggianti semoventi a propulsione a vapore);

e) manutenzione e riparazioni ordinarie;

f) manutenzione e riparazioni straordinarie (riclassifica).

Quando l'Amministrazione lo ritenga opportuno, può provvedere a sue spese ai materiali indicati nella lettera *d*) e ai lavori indicati nelle lettere *e*) e *f*). In tal caso, la parte *A* del compenso si limita alle quote indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*).

L'indennità prevista per la parte *A* potrà essere, annualmente, soggetta a revisione a richiesta dell'Amministrazione interessata o dell'armatore.

Le quote comprese nella parte *B* si riferiscono in massima agli oneri seguenti:

a) assicurazione della nave o galleggiante contro i rischi ordinari della navigazione e assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per danni alle persone;

b) equipaggio (quota comprensiva della paga, panatica, assicurazioni infortuni e malattie, contributi sindacali, Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara, od altri oneri previsti da apposite disposizioni ed eventuali compensi agli equipaggi stabiliti dagli organi competenti);

c) lavoro straordinario;

d) combustibili;

e) lubrificanti per le motonavi e per i galleggianti semoventi con motori a combustione nonchè per le navi e galleggianti semoventi a propulsione elettrica;

f) acqua;

g) spese portuali e diritti marittimi (pilotaggio, rimorchio, ormeggio e disormeggio, ponti di imbarco nei porti ove occorrono, guardia ai fuochi, visita sanitaria, spedizione della nave o del galleggiante, tasse e sopratasse di ancoraggio, fari, transito di canali, ed altre eventuali spese portuali e diritti marittimi);

h) agenzie;

i) esercizio dell'impianto r. t. (escluse le spese relative al personale r. t. già comprese nella quota equipaggio);

l) operazioni di carico e scarico, stivaggio e distivaggio;

m) mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati;

n) carenamento di carattere eccezionale da definirsi all'atto della requisizione;

o) disinfestazione o altre misure sanitarie;

p) medicinali e materiali per medicazione;

q) lavatura e rifacimento dei materassi, fasce, federe, guanciali, tovaglierie per il personale di passaggio e per l'equipaggio;

r) eventuali sistemazioni di telefoni nei porti ed uso del telefono nell'interesse dell'amministrazione;

s) telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;

t) eventuali spese inerenti alla quarantena ed approdo in porti infetti;

u) consumi di coperta, macchina, cucina, camera per eventuali nuove sistemazioni, macchinari e posti aggiunti per ordine dell'amministrazione nonchè forniture le quali comunque resterebbero di proprietà dell'amministrazione.

Nel caso di navi o galleggianti requisiti, che siano inscritti nel ruolo del naviglio ausiliario della Regia marina, l'indennità dovuta agli armatori o proprietari si compone della sola parte *A*.

Le quote della parte *B*, applicabili a tali unità, sono contabilizzate direttamente dal Ministero della marina come per le Regie navi.

La parte *A* dell'indennità è determinata dal ministero delle comunicazioni, anche nel caso che la requisizione sia fatta dal Ministero della marina, ed è notificata all'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.

All'atto della requisizione, il Ministero delle comunicazioni, quando non sia in possesso di tutti gli elementi necessari, può determinare in via provvisoria questa parte dell'indennità, salvo a procedere alla determinazione definitiva al massimo entro tre mesi dall'inizio della requisizione. La determinazione provvisoria è notificata all'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.

Nel caso che l'armatore o proprietario si avvalga del ricorso stabilito dall'art. 48 contro il provvedimento che determina definitivamente l'indennità, l'indennità stessa è corrisposta, fino a che non sia intervenuta la decisione sul ricorso, nella misura fissata dal Ministero delle comunicazioni.

La parte *B* è determinata dal Ministero delle comunicazioni o da quello della marina rispettivamente per le navi o galleggianti requisiti da ciascuno di essi.

Le quote comprese nella parte *B* possono, a giudizio del Ministero interessato, essere escluse dall'indennità e:

1° essere assunte direttamente, in parte o totalmente, dal Ministero interessato;

2° essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura indicata dalle norme in vigore, quando trattasi di quote per le quali già esistono regolamentazioni speciali;

3° essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura stabilita con appositi accordi.

Art. 31.

Oneri dell'amministrazione che procede alla requisizione.

Oltre all'indennità dovuta all'armatore o al proprietario per effetto del precedente art. 30, sono a carico delle amministrazioni che procedono alla requisizione:

a) la perdita totale della nave o del galleggianti requisiti, l'abbandono degli stessi a tutti gli effetti di legge, le avarie della nave o del galleggiante, i danni alle persone e i danni alle cose di terzi, derivanti, tali eventi, da rischi di guerra o da rischi inerenti ai servizi speciali della requisizione e non coperti, quanto alla nave o al galleggiante, dalla normale polizza di assicurazione rischi ordinari e, quanto alle persone, dalla normale polizza di assicurazione e infortuni, malattie e responsabilità civile, quando risultino da apposito verbale vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, ovvero da dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal Regio commissario;

b) le spese inerenti ad eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante per i servizi ai quali viene adibito per effetto della requisizione.

c) le spese inerenti ai lavori di ripristino;

d) le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad altri enti militari o civili dello Stato.

Art. 32.

Pagamento dell'indennità di requisizione.

Quando la requisizione abbia per oggetto l'acquisto della proprietà della nave o del galleggiante, l'indennità non può essere pagata se non siano decorsi sessanta giorni dalla data della trascrizione dell'atto di requisizione.

Qualora sorgano contestazioni sulla persona avente diritto alla indennità, e, nel caso preveduto dal comma precedente, se, nel termine ivi indicato, siano notificate alla amministrazione che procede alla requisizione opposizioni di creditori ipotecari o privilegiati, l'indennità è depositata presso la Cassa depositi e prestiti, dove resta fino a che sulle contestazioni od opposizioni non sia stato deciso dalla competente autorità giudiziaria, su istanza della parte più diligente.

Il pagamento dell'indennità di requisizione per uso temporaneo si effettua a rate mensili posticipate.

Art. 33.

Documenti e modalità amministrative.

Gli armatori e proprietari, per il rimborso delle spese sottoelencate, qualora esse non siano già comprese nella indennità o non formino oggetto di speciale accordo, devono presentare i documenti giustificativi indicati nei numeri seguenti:

1° *Assicurazione.* - L'onere relativo si deve rilevare dalla polizza esistente o dal contratto da stipulare.

2° *Equipaggio.* - Fattura con prospetto nominativo dell'equipaggio, conforme alle risultanze del ruolo d'equipaggio, con l'indicazione della somma netta percepita da ciascun componente l'equipaggio stesso e delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore.

Il prospetto deve portare il visto del comandante militare o del Regio commissario che attesterà la effettiva percezione delle somme corrisposte.

Per gli eventuali compensi dovuti per servizi speciali, il prospetto nominativo deve essere compilato con le stesse modalità indicate nel numero seguente.

3° *Lavoro straordinario.* - Prospetto nominativo con le indicazioni:

a) del periodo di tempo a cui il lavoro straordinario si riferisce;

b) del genere di lavoro straordinario;

c) delle ore di lavoro straordinario;

d) delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore;

e) delle quote spettanti a norma dei contratti di lavoro e del contratto di arruolamento;

f) della somma netta corrisposta a ciascuno.

Il prospetto dev'essere vistato dal capitano della nave e dal comandante militare o dal Regio commissario.

4° *Combustibili, lubrificanti, acqua.* - Fattura con dichiarazione del comandante militare o del Regio commissario, attestante che i quantitativi fatturati sono stati effettivamente consumati durante la requisizione.

Alla fattura dev'essere allegata anche una dichiarazione dell'autorità militare marittima *o dell'ufficio provinciale delle corporazioni,* o, se la nave trovasi all'estero, del console, la quale attesti che il prezzo fatturato corrisponde a quello corrente sulla piazza.

5° *Spese portuali e diritti marittimi.* - Fattura con allegati i documenti comprovanti le tasse pagate e le spese sostenute.

Tali documenti, quietanzati, devono essere vistati dal comandante militare o dal Regio commissario, o, in loro assenza, dalla autorità portuale o consolare competente oppure corredati da relativo buono o da una dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal Regio commissario.

6° *Agenzie.* - Fattura con allegato il buono del comandante militare o del Regio commissario, e col visto della autorità portuale per il controllo della quota del compenso dovuto.

7° *Esercizio impianto radiotelegrafico:*

a) *Marconigrammi.* - Riepilogo firmato dal comandante militare o dal Regio commissario, con copia, se rilasciato dalle predette autorità, dei marconigrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;

b) *Esercizio.* - Fattura quietanzata dall'ente che ha diritto, a norma di accordi particolari o di norme in vigore, ad eventuali canoni, e vistata dal comandante militare o dal Regio commissario.

8° *Spese, carico* e *scarico, stivaggio* e *distivaggio.* Fattura vistata dall'ufficio del lavoro portuale, ove esista, o dall'autorità di porto, per il controllo delle tariffe applicate nel conteggio della quota oraria, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal Regio commissario.

Da questo buono devono risultare la data e l'ora dell'inizio e della cessazione del lavoro, per poter determinare, se necessario, il lavoro eseguito in ore straordinarie ed in giorni festivi.

Nei casi in cui l'equipaggio della nave o del galleggiante concorra a tali operazioni, il compenso viene corrisposto con le stesse modalità indicate per il lavoro straordinario e nella misura stabilita dal contratto nazionale di lavoro o dal contratto di arruolamento.

9° *Mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati:*

a) per il mantenimento, se richiesto, delle persone trasportate, l'amministrazione può stabilire il trattamento ta-

vola, adottando, se esistono per la nave o il galleggiante requisito, le tariffe di 1ª classe per gli ufficiali ed assimilati, di 2ª classe per i sottufficiali ed assimilati, di 3ª classe per la truppa e personale assimilato; oppure può apportare modifiche al trattamento tavola e stabilire nuove tariffe d'accordo con l'armatore o proprietario.

Per il vitto speciale agli infermi e per i vini ed altre bevande, vengono stabilite apposite tariffe.

Il rimborso relativo è effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o del proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere compilate dal capitano della nave o del galleggiante attestanti il numero e la categoria delle razioni distribuite; le fatture e le note devono essere vistate dal comandante militare o dal Regio commissario;

b) per il mantenimento dei quadrupedi, se richiesto, vengono stabilite speciali tariffe dall'amministrazione, di accordo con l'armatore o proprietario.

Il rimborso relativo è effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere, compilate dal capitano della nave o del galleggiante, attestanti il numero dei quadrupedi trasportati, debitamente vistate dal comandante militare o dal Regio commissario.

10° *Carenamento.* - I lavori di carenamento di cui al precedente art. 30 devono essere eseguiti in seguito ad ordine dell'amministrazione e, se compiuti a cura degli armatori o proprietari, devono essere controllati dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione stessa.

Le fatture relative devono portare il visto, per eseguito lavoro, dell'ufficio tecnico predetto.

Qualora il carenamento avvenga in porto estero sono osservate le stesse modalità, con la sola variante che il controllo ed il visto per eseguito lavoro sono devoluti al comandante militare o al Regio commissario o al Regio console.

11° *Disinfestazione.* - Le operazioni devono essere eseguite in seguito ad ordine dell'amministrazione e, se compiute a cura degli armatori o proprietari, devono essere controllate dall'autorità designata dall'amministrazione, e le fatture devono portare il « visto, per eseguito lavoro » della autorità predetta.

12° *Medicinali e materiali per medicazioni.* - Fattura dettagliata con l'elenco dei materiali consumati, vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, con l'indicazione dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione.

13° *Spese lavatura e rifacimento fasce, materassi, federe, guanciali, tovaglieria.* - Fattura quietanzata dalla ditta che ha eseguito il lavoro, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, o la dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal Regio commissario, constatante la necessità di procedere al lavoro stesso.

14° *Telefono.* - Fattura quietanzata dalla società telefonica, vistata dall'autorità portuale, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal Regio commissario, ove deve essere indicato il tempo durante il quale il telefono è stato usato per ragioni di servizio interessanti l'amministrazione.

15° *Telegrammi.* - Riepilogo vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, con copia, se rilasciato dalle autorità predette, dei telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione.

16° *Quarantena ed approdo in porto infetto.* - Riepilogo dettagliato, compilato dal capitano della nave o del galleggiante e vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, delle spese sostenute e delle eventuali indennità pagate a norma delle disposizioni vigenti. Il riepilogo dev'essere corredato dalle fatture e documenti giustificativi e dall'estratto del giornale nautico, vistati dall'autorità portuaria, dai quali deve risultare l'ordine ricevuto e l'esatto periodo di permanenza della nave o del galleggiante in quarantena o in porto infetto.

17° *Consumi suppletivi di coperta, camera, macchina, cucina.* - Riepilogo compilato dal capitano della nave o del galleggiante, e vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, con l'indicazione dei materiali consumati e dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione.

18° *Adattamento e ripristino.* - Gli eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante ai servizi ai quali esso viene adibito per effetto della requisizione, e quelli di ripristino, al termine di questa, se eseguiti direttamente dagli armatori o proprietari, devono essere controllati dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione e le relative fatture devono portare il visto dell'ufficio tecnico predetto.

Le fatture relative alle eventuali forniture devono essere controllate e vistate dal predetto ufficio tecnico designato dall'amministrazione.

Nel caso che i lavori e le forniture siano eseguite all'estero, il controllo ed il visto sono devoluti al comandante militare o al Regio commissario o al Regio console.

19° *Cessione materiali.* - Le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad enti civili o militari dello Stato sono rimborsate all'armatore o proprietario da parte dell'amministrazione requisitrice, che a sua volta si fa rimborsare dall'amministrazione dalla quale dipende l'ente che ha ricevuto il materiale.

Per tali cessioni l'armatore o proprietario deve presentare regolare fattura, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal Regio commissario, o dichiarazione rilasciata dal comandante militare o Regio commissario. In calce al verbale stesso, o separatamente, dev'essere inserita la dichiarazione di ricevuta dell'ente al quale i materiali vengono ceduti.

Nei casi in cui sulle navi o galleggianti non siano imbarcati Regi commissari o comandanti militari, le facoltà di « visto » e di regolarizzazione dei documenti attribuite alla loro competenza dal presente articolo sono devolute all'ufficio di requisizione dell'amministrazione che ha ordinato la requisizione.

Il precedente comma si applica anche ai casi di impedimento delle dette autorità.

Art. 34.

Lavori e forniture urgenti.

In casi eccezionali di speciale importanza ed urgenza, la amministrazione che ha disposta la requisizione, previ accordi col ministero delle finanze, ha la facoltà di derogare alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato concernenti la materia contrattuale ed i limiti per le aperture di credito, per quanto attiene all'esecuzione di lavori e di forniture necessarie all'utilizzazione ed all'impiego immediato dell'unità requisita.

Art. 35.

Temporanea inutilizzazione, riparazioni dell'unità requisita e sospensioni dell'indennità.

Qualora le navi e i galleggianti requisiti per uso temporaneo restino temporaneamente inutilizzati per il servizio effettivo dello Stato, per cause estranee all'amministrazione,

ed indipendenti dagli eventi che sono a carico dell'amministrazione stessa a sensi dell'art. 31, lettera *a*), la requisizione continua ad avere effetto, ma gli armatori o i proprietari non hanno diritto alla corresponsione della indennità per tutto il periodo durante il quale la nave o il galleggiante rimane inutilizzato in un porto che l'amministrazione ha facoltà di designare.

Se gli armatori o proprietari non provvedono, con la dovuta sollecitudine ed a regola d'arte all'esecuzione dei lavori necessari per eventuali riparazioni, i ministeri che ordinarono la requisizione possono provvedervi direttamente, a spese degli armatori o proprietari. In tal caso, l'importo delle spese relative viene trattenuto sulle somme dovute, secondo le indicazioni della presente legge. Ove dette somme non siano sufficienti o le trattenute non siano state eseguite, dette spese costituiscono credito privilegiato sulla nave o sul galleggiante a favore dello Stato, e son graduate fra i crediti elencati nell'art. 4 del R. decreto-legge del 5 luglio 1928-VI, n. 1816, subito dopo il n. 5 e prima quindi di ogni credito ipotecario.

Esse vengono riscosse a' termini dell'art. 56 del Codice per la marina mercantile.

Art. 36.

Salvataggi e rimorchi.

Qualunque profitto netto spettante all'armatore per salvataggi e rimorchi eseguiti dalla nave o dal galleggiante requisito è diviso in parti uguali tra l'amministrazione, che ha proceduto alla requisizione, e l'armatore.

CAPO V.

Atto di requisizione - Modalità della consegna e della riconsegna delle navi e dei galleggianti requisiti.

Art. 37.

Autorità delegata per la consegna e la riconsegna.

Le formalità relative alla consegna e alla riconsegna delle navi o dei galleggianti requisiti sono compiute dall'autorità a ciò delegata dall'amministrazione che procede alla requisizione.

Art. 38.

Controllo dell'inventario.

All'atto della consegna e della riconsegna di nave requisita, si procede al controllo dell'inventario (giornale nautico - libro IV), in contraddittorio con l'armatore o il proprietario o con il loro rappresentante, redigendosene verbale, nel quale devono farsi risultare le irregolarità eventualmente riscontrate.

Qualora il controllo dell'inventario non possa essere compiuto dall'autorità delegata a norma del precedente art. 37, potrà essere a ciò delegata dall'amministrazione altra autorità.

Qualora esigenze speciali non consentano di procedere a questo controllo, fa fede, fino a prova contraria, l'inventario esistente a bordo, una copia del quale, a cura dell'armatore o proprietario o del capitano della nave, deve essere rimessa, entro 24 ore dall'ordine, all'autorità che è designata dall'amministrazione requisitrice.

Dell'esattezza di tale documento rimangono responsabili, salve le eventuali sanzioni penali, l'armatore o proprietario e il capitano.

Nel caso di galleggianti, valgono le norme predette, con la sola variante che, non essendo prescritto quale documento di bordo l'inventario, questo dev'essere compilato, anziché controllato, al momento della requisizione, salvo speciali disposizioni da parte del Ministero che procede alla requisizione.

Art. 39.

Verifica materiali di consumo.

Le autorità indicate nel precedente articolo 37 provvedono alla verifica dei materiali di consumo esistenti a bordo, esclusi i combustibili, i lubrificanti e l'acqua, nei casi di consegna o di riconsegna, redigendone apposito verbale.

Art. 40.

Processo verbale di consegna.

Agli effetti della requisizione, sia per acquisto che per impiego temporaneo, deve essere compilato un processo verbale di consegna, che deve contenere le seguenti indicazioni:

1° autorità delegata per la consegna;

2° ordine ricevuto dalla predetta autorità, con le precise indicazioni del documento relativo;

3° amministrazione dello Stato per conto della quale si effettua la requisizione;

4° nome dell'unità requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalità;

5° nome del proprietario (od anche dell'armatore nel caso di requisizione per impiego temporaneo) dell'unità requisita e sua residenza o domicilio;

6° compartimento od ufficio marittimo d'iscrizione dell'unità requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti;

7° tonnellaggio di stazza lorda e netta;

8° porto in cui avviene la consegna;

9° data ed ora della consegna;

10° consistenza dei combustibili e dell'acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell'unità all'atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti semoventi con motori a combustione oppure a propulsione elettrica;

11° eventuali annotazioni;

12° firma dell'autorità delegata per la consegna;

13° firma del proprietario (od anche dell'armatore, nel caso di requisizione per impiego temporaneo) o del suo legale rappresentante.

Art. 41.

Atto di requisizione.

Agli effetti della requisizione, sia per acquisto che per impiego temporaneo, deve essere compilato l'atto di requisizione, che deve contenere le seguenti indicazioni:

1° Ministero che ha effettuato la requisizione;

2° amministrazione dello Stato per conto della quale la requisizione è stata effettuata;

3° riferimento specifico alle disposizioni della presente legge;

4° nome dell'unità requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalità;

5° nome del proprietario (od anche dell'armatore, nel caso di requisizione per impiego temporaneo) dell'unità requisita e relativo domicilio legale;

6° compartimento od ufficio marittimo di iscrizione dell'unità requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti;

7° tonnellaggio di stazza lorda e netta;
8° porto in cui è stata effettuata la requisizione;
9° data ed ora della consegna dell'unità requisita;
10° indennità dovuta per l'acquisto, o, nel caso di requisizione temporanea, indennità giornaliera dovuta per la requisizione, con la specificazione delle singole quote componenti la parte *A* e di quelle componenti la parte *B;*
11° accertamento della verifica, eseguita al momento della requisizione, dell'inventario e dei materiali di consumo e indicazione dell'autorità che ha proceduto a tale verifica a norma del precedente art. 39;
12° consistenza dei combustibili e dell'acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell'unità all'atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti semoventi con motori a combustione oppure a propulsione elettrica;
13° eventuali clausole particolari od accordi speciali;
14° firma del capo dell'ufficio requisizione.

L'atto di requisizione per impiego temporaneo deve contenere, oltre le indicazioni sopra elencate, anche le seguenti:
a) particolari modalità stabilite circa le singole quote eventualmente non comprese nella parte *B*;
b) decorrenza dell'indennità (data e ora della consegna);
c) personale mercantile, distinto per qualifica e numero, rimasto a bordo dell'unità requisita secondo l'ordine di requisizione.

Art. 42.

Verbali di sospensione e di ripresa della requisizione per impiego temporaneo.

Le norme relative alle formalità di consegna e di riconsegna dell'unità requisita si osservano anche nel caso di sospensione della requisizione per uso temporaneo e di successiva cessazione di tale sospensione.

Art. 43.

Processo verbale di riconsegna.

All'atto della riconsegna dell'unità requisita, l'autorità all'uopo delegata dall'amministrazione che ha ordinato la requisizione compila il processo verbale di riconsegna, che deve contenere le stesse indicazioni elencate nel precedente art. 40, sostituendo in detto articolo la parola « Consegna » con « Riconsegna ».

Art. 44.

Contraddittorio della parte interessata nella redazione dei verbali.

I processi verbali preveduti dagli articoli precedenti sono redatti in contraddittorio del proprietario o dell'armatore dell'unità requisita o di loro rappresentanti o del capitano.

A questo fine, viene data tempestiva notizia al proprietario o all'armatore o al capitano del luogo e dell'ora in cui si procederà alla redazione del processo verbale. Se l'interessato non si presenta, si procede egualmente alla formazione del verbale, facendosi constare l'assenza dell'interessato.

Art. 45.

Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni.

Durante la requisizione per uso temporaneo, il comandante militare o il Regio commissario e il capitano della nave o del galleggiante tengono ciascuno una raccolta dei seguenti verbali, riuniti in fascicolo e corredati di un indice:
a) processi verbali di consegna e di riconsegna, di sospensione e di ripresa della requisizione;
b) processi verbali relativi alla presa in carico o alla cessione di combustibili, lubrificanti, acqua;
c) processi verbali relativi allo scarico e alla cessione di materiali di dotazione;
d) processi verbali attestanti le necessità della lavatura e del rifacimento di fasce, materassi, federe, guanciali;
e) processi verbali concernenti la fornitura di materiali appartenenti all'amministrazione e la consegna temporanea da parte di questa al capitano della nave o del galleggiante;
f) processi verbali di controllo di inventari;
g) ogni altro processo verbale o di dichiarazione concernente l'unità requisita.

CAPO VI.

DELLE ASSICURAZIONI E DELLE AVARIE.

Art. 46.

Responsabilità dell'amministrazione che procede alla requisizione.

L'amministrazione, con il pagamento delle quote di assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione e contro gli ordinari rischi di malattia e infortuni e contro la responsabilità civile per danni alle persone, previsti alle lettere *a*) e *b*) della parte *B* dell'indennità indicata nell'art. 30, rimane esonerata da ogni responsabilità per tutti i danni che derivano da tali rischi alla nave o galleggiante o alle persone o alle cose durante la requisizione, anche se l'armatore o proprietario della nave o del galleggiante non ha, per qualsiasi motivo, provveduto tempestivamente alla stipulazione o rinnovazione del relativo contratto di assicurazione.

In determinate circostanze e per speciali ragioni, l'amministrazione che procede alla requisizione potrà disporre perchè le polizze di assicurazione non siano rinnovate alla loro scadenza.

Art. 47.

Indennità e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla requisizione.

Quando l'amministrazione si avvale della facoltà concessa dall'ultimo comma, n. 1, dell'art. 30, o quando comunque per sua disposizione i rischi non siano, in tutto o in parte, coperti da assicurazione, essa corrisponde all'armatore o proprietario della nave o galleggiante:
a) in caso di perdita, una indennità pari al valore della nave di cui all'art. 30, comma 5°, rimanendo fermo quanto disposto dal comma 3° dell'art. 29 a favore dell'Istituto per il credito navale;
b) in caso di avarie, il rimborso delle spese incontrate e di quelle necessarie alla conseguente riparazione, a meno che l'amministrazione non reputi più conveniente procedere essa stessa all'esecuzione dei lavori relativi.

CAPO VII.

CONTROVERSIE.

Art. 48.

Controversie.

L'ordine di requisizione e quello di trasporto obbligatorio sono impugnabili per motivi di legittimità con ricorso straordinario al Re Imperatore e con ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ma in nessun caso può disporsi la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Contro i provvedimenti che determinano le indennità previste dagli articoli 6, 29, 30 (limitatamente alle quote comprese nella parte *A*) e 47 è ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Ministro per le comunicazioni, il quale decide in via giurisdizionale, inappellabilmente, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile del quale farà parte in tal caso, con voto deliberativo, un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Le altre controversie derivanti dall'applicazione della presente legge ed appartenenti alla competenza della magistratura ordinaria sono deferite all'autorità giudiziaria di Roma, secondo la competenza per valore. Le azioni relative a dette controversie si prescrivono nel termine di un anno dalla data di riconsegna dell'unità requisita per impiego temporaneo e dalla data di trascrizione dell'atto di acquisto dell'unità requisita per acquisto.

CAPO VIII.

SANZIONI PENALI — PUNIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 49.

Inosservanza dell'ordine di trasporto obbligatorio o di precedenza.

Chiunque non ottempera agli ordini dati dal ministero delle comunicazioni, a norma degli articoli 6 e 7, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a L. 2000.

Nei casi più gravi possono applicarsi, congiuntamente, le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.

Art. 50.

Sottrazione alla requisizione. Inosservanza dell'ordine di requisizione.

Ferme le disposizioni del Capo VI del R. decreto-legge 19 ottobre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, chiunque in qualsiasi modo, sottrae alla requisizione una nave o un galleggiante, che ne possa formare oggetto a norma della presente legge, o, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di requisizione della nave o del galleggiante, dato dalla autorità competente o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a L. 3000.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a L. 2000.

Nel caso che la consegna all'amministrazione della nave o del galleggiante requisito avvenga, senza giustificato motivo, oltre il termine all'uopo stabilito a norma dell'art. 12, il colpevole è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 3000.

Art. 51.

Alterazione di nave o galleggiante requisiti.

Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità che ha ordinata la requisizione, altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della nave o del galleggiante requisito, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a L. 5000.

Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.

Art. 52.

Documenti falsi o indicazioni non vere.

Chiunque, per sottrarre alla requisizione una nave o un galleggiante presenta libri o documenti contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a L. 3000.

Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce all'autorità competente indicazioni mendaci è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 1000.

Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a L. 1000.

Art. 53.

Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti.

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende inservibile, anche temporaneamente, o deteriora la nave o il galleggiante requisiti e affidati alla sua custodia, è punito secondo le disposizioni dell'art. 334 del codice penale.

Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a L. 3000.

Art. 54.

Inosservanza di doveri da parte dell'armatore proprietario o capitano.

E' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a L. 3000, l'armatore, il proprietario o il capitano, che, senza giustificato motivo:

1° non ottempera immediatamente all'ordine dell'autorità competente di sbarcare in tutto o in parte, l'equipaggio dalla nave o dal galleggiante requisiti;

2° nelle condizioni prevedute dal numero precedente, non ottempera alla richiesta di assunzione delle persone nominativamente designate dall'amministrazione, per sostituire, in tutto o in parte, l'equipaggio sbarcato;

3° non ottempera all'ordine dell'autorità competente di aumentare, per il disimpegno di speciali servizi, l'equipaggio della nave o del galleggiante requisiti, o di imbarcare, per tali servizi, personale militare in soprannumero;

4° non ottempera a quanto è prescritto nell'art. 38, al fine del controllo o della compilazione dell'inventario per la consegna o la riconsegna della nave o del galleggiante requisiti.

Art. 55.

Inosservanza di ordini dati dall'amministrazione, dal Regio commissario o dal comandante militare.

Il capitano della nave o del galleggiante requisiti, che, senza giustificato motivo, non ottempera agli ordini impartiti dall'amministrazione o dal Regio commissario o dal comandante militare, a norma, rispettivamente, degli articoli 20, 21 e 22 della presente legge, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a L. 2000.

Art. 56.

Applicazione di sanzioni penali più gravi.

Le disposizioni degli articoli da 49 a 55 non si applicano, qualora i fatti da esso preveduti costituiscano un più grave reato.

Art. 57.

Tempo di guerra o di mobilitazione.

Quando i fatti preveduti dagli articoli da 49 a 55 sono commessi dopo che è stata ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, ovvero durante la mobilitazione generale o parziale, le pene stabilite dagli articoli stessi sono aumentate da un sesto a un terzo.

Art. 58.

Competenza dei tribunali militari.

Nei casi indicati nell'articolo precedente, i reati preveduti dagli articoli 49 e 55 sono devoluti alla competenza dei tribunali militari e per i procedimenti penali relativi, quando il giudice ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le disposizioni del Regio decreto 5 ottobre 1920, n. 1417.

Art. 59.

Punizioni disciplinari.

Le mancanze commesse a bordo dalle persone imbarcate verso i rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, indicati nel capo III, sono punite con le punizioni disciplinari previste dal titolo IV, parte 2ª del Codice per la marina mercantile.

L'esercizio del potere disciplinare di cui al precedente comma è affidato alle persone indicate nell'art. 451 del Codice per la marina mercantile.

I rapporti relativi a mancanze disciplinari a carico delle persone imbarcate sono dal comandante militare o dal Regio commissario presentati al capitano della nave o galleggiante, che deve trascriverli nel giornale nautico, con l'indicazione dei provvedimenti disciplinari adottati.

Però il comandante militare, che ha assunto il comando della nave o del galleggiante in forza della facoltà conferitagli dall'art. 23, sostituisce interamente il capitano nell'esercizio del potere disciplinare su tutte le persone imbarcate.

Art. 60.

Misure disciplinari.

Oltre le punizioni disciplinari previste dal titolo IV, parte 2ª, del codice per la marina mercantile, per qualsiasi atto od omissione capace di turbare il buon andamento del servizio cui la nave o galleggiante requisito è adibito, può essere inflitta ai colpevoli, dall'autorità marittima competente, la misura disciplinare dell'inibizione della navigazione da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni, indipendentemente dalle sanzioni penali applicabili in virtù di altre leggi.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 61.

Requisizione in tempo di guerra.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche dopo che sia stata ordinata l'applicazione della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415.

Le disposizioni stesse e tutte le altre concernenti la requisizione di navi o di galleggianti, possono essere, tuttavia, durante l'applicazione della legge di guerra, integrate o modificate con decreto Reale, emanato ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 62.

Abrogazione di norme precedenti.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 63.

Entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ed ha effetto retroattivo, limitatamente alle requisizioni di navi o di galleggianti disposte in base alla legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, a decorrere dal 29 marzo 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1155.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, recante provvidenze per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, recante provvidenze per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1156.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2095, recante aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2095, recante aggiornamenti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito, con le seguenti aggiunte:

Il primo comma dell'art. 22 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, quale risulta modificato dalle lettere *f*) e *g*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1554, è sostituito dal seguente:

« I distretti militari sono 104 ».

E' abolita la denominazione, prevista dalla lettera *b*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1554, di « Comando truppe Regio esercito delle Isole italiane dell'Egeo » per le truppe del Regio esercito dislocate nelle Isole stesse.

Il primo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 10 maggio 1937-XV, n. 1046, recante aggiornamenti alle disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari, quale risulta modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1555, è sostituito dal seguente:

« Ciascun Comando di difesa territoriale dipende dal Comando di corpo d'armata nella cui circoscrizione ha sede e ad esso fa capo per tutto quanto non concerne la difesa del territorio, il personale in congedo e il reclutamento ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1157.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, che reca varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, che reca varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, con la seguente modificazione:

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Nel primo comma dell'art. 16 del testo unico predetto le parole « dai tenenti », sono sostituite dalle altre « dagli ufficiali inferiori »;

Nel secondo comma del medesimo articolo le parole « tra i tenenti », sono sostituite dalle altre: « fra gli ufficiali inferiori ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 1158.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di Santa Elisabetta, in Monticelli Borgogna, frazione del comune di Costa Monticelli (Bergamo).

N. 1158. R. decreto 9 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo in data 1° giugno 1938-XVI, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Elisabetta nella chiesa omonima in Monticelli Borgogna, frazione del comune di Costa Monticelli (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1939-XVII

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 1159.

Ampliamento della circoscrizione territoriale della parrocchia di San Bartolomeo, in Rivoli (Torino).

N. 1159. R. decreto 9 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Torino in data 24 aprile 1935-XIII, con il quale una parte del territorio della parrocchia di Santa Maria in Rivoli (Torino) fu aggregata a quello della limitrofa parrocchia di San Bartolomeo dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1939-XVII

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 1160.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Pio V, detta di S. Domenico, in Popoli (Pescara).

N. 1160. R. decreto 9 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Pio V, detta di S. Domenico, in Popoli (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1939-XVII

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 1161.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Addolorata, in Sora (Frosinone).

N. 1161. R. decreto 9 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita dell'Addolorata, in Sora (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 agosto 1939-XVII.

Revoca alla Cassa rurale ed artigiana « Littorio » di Palma Montechiaro (Agrigento) dell'autorizzazione all'esercizio del credito agrario.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1935-XIII, con il quale la Cassa rurale ed artigiana « Littorio » di Palma Montechiaro (Agrigento) venne autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Agrigento, Naro e Licata;

Considerato che la Cassa stessa ha espressamente rinunciato a fruire della predetta autorizzazione;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito agrario, concessa con decreto Ministeriale del 9 febbraio 1935-XIII alla Cassa rurale ed artigiana « Littorio » di Palma Montechiaro (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3591)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 agosto 1939-XVII.

Sostituzione di due membri del Collegio sindacale della Cassa agraria di prestiti di Albanova (Napoli).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci del 29 giugno 1935-XIII la Cassa agraria di prestiti di Albanova, con sede nel comune di Albanova (Napoli), veniva sciolta e messa in liquidazione;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei sigg. Luca Scalzone e Salvatore Borrata, membri del Collegio sindacale della predetta Cassa;

Decreta:

I sigg. Guglielmo Coppola fu Francesco e Lorenzo Cristiano fu Luca, sono nominati membri del Collegio sindacale della Cassa agraria di prestiti di Albanova, avente sede nel comune di Albanova (Napoli), con i poteri e le attribuzioni previsti nel capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione dei signori Luca Scalzone e Salvatore Borrata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3592)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1936, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, nella zona del Gran Sasso (Aquila), della estensione di ettari 5000 circa, delimitata dal seguente confine:

Partendo a valle dell'abitato di Assergi (m. 956) segue lungo il confine orientale: Valle Fredda, per risalire, lungo il rio Tre Valloni, a cima Portella (m. 2388), poco più ad est della funivia del Gran Sasso. Da monte Portella il confine taglia a nord cima Cefalone (m. 3532), da dove prosegue verso ovest lungo il crinale dei monti Malecoste, Camarda, Ienca e S. Franco (dai 2000 a 2500 metri). Da monte S. Franco il confine scende lungo il fianco occidentale di monte Stabbiata (m. 1652) e da qui segue, il versante meridionale di monte Aragno (m. 1556) per ricongiungersi ad Assergi verso oriente;

Visti i decreti Ministeriali 21 maggio 1937 e 2 agosto 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aquila, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 15 giugno 1936, 21 maggio 1937 e 2 agosto 1938, in una zona della provincia di Aquila, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Aquila provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3564)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Cavasso Nuovo (Udine), della estensione di ettari 469 circa, delimitata dai seguenti confini:

A nord il ponte ferroviario della linea pedemontana sul torrente Meduna. Verso nord-ovest, partendo dal ponte la stessa linea ferroviaria ne segna qui il confine fino al cavalcavia della strada provinciale, che è confine in direzione ovest. Da questo punto la strada provinciale è il confine destro del rifugio seguendo il corso dell'acqua, oppure verso sud, fino alla frazione di Colle e precisamente al ponte carrozzabile sul Meduna. Detto ponte costituisce il confine sud, ed infine quello ad est è segnato dalla sponda destra del corso d'acqua del torrente Meduna fino a congiungersi nuovamente a nord col ponte ferroviario;

Visti i decreti Ministeriali 12 agosto 1936, 31 gennaio 1937 e 2 marzo 1938, con il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 9 maggio 1935, 12 agosto 1936, 31 gennaio 1937 e 2 marzo 1938, in una zona della provincia di Udine, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3565)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e dei decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Chieti;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Miglianico (Chieti), della estensione di ettari 600 circa, delimitata dai seguenti confini:

Ponte provinciale di Miglianico sul Dendalo; strada provinciale di Miglianico-Tollo; ponte provinciale di Tollo sul fiume Venna; corso del fiume Venna; strada comunale detta dei Baroncelli, in tenimento di Giuliano Teatino; strada provinciale di Giuliano Teatino, dall'uscita della strada dei Baroncelli, al colle Renazzo ove inizia la via vecchia comunale del Feudo, via vecchia del Feudo; fiume Dendalo; ponte provinciale sul fiume Dendalo.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3568)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Novara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e dei decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Quarna (Novara), della estensione di ettari 157 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, mulattiera che va dall'Alpe Curgiolo, a quota 1260;

ad ovest, fondo valle fra il monte Congiura a quota 1260, e all'Alpe di Pianero;

a sud, sentiero montano che seguendo il fondo valle dell'Alpe di Pianero si congiunge col torrente Selvetta;

ad est, risale il torrente Selvetta passando per l'Alpe omonima, fino all'Alpe Curgiolo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Novara, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 26 luglio 1938, in una zona della provincia di Novara, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Novara provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3569)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e dei decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Varzi (Pavia), della estensione di ettari 600 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, corso del torrente Staffora della Cascina Colombara alla Cascina Bianca;

ad est, torrente Lella e torrente Bugamo sino alla Cappella della Valle;

a sud, mulattiera che dalla Cappella della Valle (quota 510) arriva a quota 719 della costa Grande, quindi la costa Grande, poggio di Dego, costa Rossella e costa Martino;

ad ovest, rio dei Brugi sino a Cascina Colombara punto di inizio;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 11 luglio 1938, in una zona della provincia di Pavia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.
La Commissione venatoria provinciale di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3570)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e dei decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 26 agosto 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Castelnuovo Don Bosco (Asti), della estensione di ettari 500 circa, delimitata dai seguenti confini:

partendo da Castelnuovo Don Bosco per la strada provinciale Moncucco, fino a Berzano S. Pietro - Berzano S. Pietro per la strada comunale Albugnano-Castelnuovo Don Bosco;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Asti, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 26 agosto 1938, in una zona della provincia di Asti, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.
La Commissione venatoria provinciale di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3572)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Savona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e dei decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Finale Ligure (Savona), della estensione di ettari 34 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, sentiero « Villa Teiscinin » Pignorella e Ciapasse;

ad est, mulattiera Ciapasse-Marassa-Fascia Lunga e Bivio Rugetta;

a sud, bivio Rugetta-Mulattiera Piani Fontana-strada Galasso;

ad ovest, strada Galasso-Ritano Fontanetta-Basera-Casa Lupi Morti-Poligono tiro a segno-strada carrozzabile Finale-Orco-Feglino-Villa Teiscinin;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Savona, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 11 luglio 1938, in una zona della provincia di Savona, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.
La Commissione venatoria provinciale di Savona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3573)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1939-XVII.

Disciplina, agli effetti sanitari, del funzionamento delle stazioni di monta.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Considerata la diffusione assunta negli animali dalle malattie della sfera genitale, che danno luogo alla sterilità;

Riconosciuta la necessità di disciplinare, agli effetti sanitari, il funzionamento delle stazioni di monta onde combattere le dette malattie;

Decreta:

Art. 1.

Le stazioni di monta sono sottoposte a regolare vigilanza sanitaria da esercitarsi dal veterinario comunale, che annoterà le proprie osservazioni su apposito registro ostensibile nelle stazioni stesse.

Esse dovranno essere mantenute, da parte dei tenutari nelle migliori condizioni di pulizia, osservando tutte le prescrizioni igieniche che saranno ordinate dall'autorità.

Art. 2.

I tenutari delle stazioni di monta hanno l'obbligo di denunciare qualunque manifestazione sospetta presentata dai riproduttori a carico dell'apparecchio genitale, sospendendone il funzionamento e richiedendo la visita del veterinario comunale.

E' fatto divieto ai detti tenutari di ammettere al salto le femmine che vi siano state condotte infruttuosamente per tre volte consecutive.

Detti tenutari hanno l'obbligo di denunciare tali casi all'autorità comunale per i necessari accertamenti da parte del veterinario comunale.

Art. 3.

Quando nell'ambito di funzionamento di una stazione di monta, nonostante l'applicazione delle norme di cui all'articolo precedente, venga rilevata una percentuale di casi di sterilità superiore alla normale, il veterinario comunale dovrà procedere ad accurata indagine per accertare le cause e procedere ai necessari interventi profilattici e curativi.

Art. 4.

Il veterinario comunale, oltre che informare il podestà per i conseguenti provvedimenti, ne darà anche pronta segnalazione al veterinario provinciale, specificando le cause di detta sterilità.

Art. 5.

Il veterinario provinciale, ricevuta la segnalazione, procederà ad ulteriori accertamenti e proporrà al prefetto, ove del caso, l'adozione di provvedimenti integrativi, avvalendosi delle Stazioni sperimentali zooprofilattiche, di veterinari specializzati nella cura della sterilità, dei Centri autorizzati ad eseguire la fecondazione artificiale.

I veterinari comunali, i tenutari di stazioni di monta ed il personale addettovi sono tenuti all'osservanza del presente decreto, che andrà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1939-XVII.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3616)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 28 luglio 1939-XVII.

Autorizzazione alla Scuola marinara « Caracciolo » della G.I.L. ad accettare un legato.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Visto il precedente decreto in data 28 febbraio 1939-XVII con il quale veniva autorizzata la Scuola marinara « Caracciolo » della G.I.L. di Sabaudia ad accettare un legato di L. 20.000 disposto con testamento della defunta Anna Scarpa, da Venezia, in favore della soppressa nave-scuola « Scilla » ora assorbita dalla suddetta Scuola marinara « Caracciolo » della G.I.L.;

Considerato che nel decreto stesso non risulta la condizione posta dalla testatrice per la devoluzione del legato, consistente nell'obbligo da parte del legatario di istituire « un numero di piazze per ragazzetti veneti »;

Ritenuto che l'accettazione del legato sotto tale condizione non contrasta con i fini dell'istituzione;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1849, convertito in legge il 29 dicembre 1937-XVII, n. 2566;

Decreta:

La Scuola marinara « Caracciolo » della G.I.L. è autorizzata ad accettare il legato di L. 20.000 disposto con testamento della defunta Anna Scarpa in favore della soppressa nave-scuola marinaretti « Scilla » ed a istituire, con il reddito relativo, corrispondenti posti da conferire a ragazzi veneti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(3615)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Roggia Travagliata » in provincia di Brescia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 9 agosto 1939, n. 3484, è stato riconosciuto al Consorzio della Roggia Travagliata, con sede in comune di Travagliato, provincia di Brescia, la natura di Consorzio di bonifica ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed è stato approvato il nuovo suo statuto consorziale.

(3648)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del perimetro di contribuenza e del piano di riparto per la costruzione della strada nei sotto bacini Castellano e Grancaso in provincia di Ascoli Piceno.

Con decreto Ministeriale n. 4484, sono stati approvati il perimetro di contribuenza ed il piano di riparto della quota di spesa a carico dei proprietari interessati relativa alla costruzione della strada nei sotto bacini Castellano e Grancaso (Ascoli Piceno) eseguita in concessione dal consorzio di bonifica del Tronto.

(3636)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Traversara » in provincia di Trento

Con decreto Ministeriale 10 agosto 1939, è stato approvato agli effetti delle leggi vigenti in materia, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario denominato « Traversara », con sede in comune di Brez, in provincia di Trento.

(3649)

Costituzione del Consorzio per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale « Fonterama » in provincia di Macerata.

Con R. decreto 22 maggio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1939, al registro 11, foglio 43, è stato costituito il Consorzio per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale « Fonterama » in territorio del comune di Gagliole (Macerata).

(3650)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 3 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1939-XVII

1. Trascrizione n. 166-38 del 9 giugno 1938.

Marchi di fabbrica nn. 6082, 7499, 7816, 7817, 9542, 30308, 55298, trasferiti dalla Printing Machinery Company Ltd, a Londra, alla Linotype and Machinery Limited, a Londra.

(Per cessione come da atto del 7 aprile 1938, registrato a Roma il 6 maggio 1938, n. 48638, vol. 539, atti privati).

2. Trascrizione n. 235 del 29 luglio 1938.

Marchio di fabbrica n. 16881 trasferito dalla Ditta cav. A. Gazzoni & C., a Bologna, alla Ditta A. Gazzoni & C., a Bologna.

(Per cambiamento denominazione sociale come da certificato del 1° luglio 1938).

3. Trascrizione n. 255 del 14 novembre 1938.

Marchi di fabbrica nn. 50685, 55162 trasferiti dalla Soc. An. Italiana Medicinali Affini (S.A.I.M.A.), a Bologna, alla Soc. An. Ermosan, a Bologna.

(Per cessione come da atto del 17 settembre 1938, registrato a Bologna il 14 settembre 1938, n. 1112, vol. 418, atti pubblici).

4. Trascrizione n. 265 del 20 dicembre 1938.

Marchio di fabbrica n. 1072 trasferito da Sedlmayr Gabriel, a Monaco di Baviera, a Gabriel & Jos. Sedlmayr Spaten Franziskaner Leistbräu A. G., a München (Germania).

(Per cessione come da atto del 21 luglio 1937, registrato a Roma il 18 agosto 1937, n. 2904, vol. 443, atti privati).

5. Trascrizione n. 13 del 12 gennaio 1939.

Marchio di fabbrica n. 54574 trasferito da Coblenz Martino, a Milano, a Kliewer Willi, a Milano.

(Per cessione come da atto del 23 novembre 1938-XVII, registrato a Milano il 24 novembre 1938, n. 9843, vol. 3785, atti privati).

6. Trascrizione n. 1 del 17 gennaio 1939.

Marchio di fabbrica n. 56134, trasferito dalla United States Rubber Products, Inc., a New York, N. Y. (S.U.A.), alla United States Rubber Company, a Neew York, N. Y. (S.U.A.).

(Per cessione come da atto dell'8 novembre 1938, registrato a Roma il 20 dicembre 1938, n. 26142, vol. 554, atti privati).

7. Trascrizione n. 24 del 24 gennaio 1939.

Marchi di fabbrica n. 36850, 36849, trasferiti dalla Soc. Invenzioni Brevetti Anonima, in liquidazione, a Torino, alla Soc. An. Prodotti Salpa e Affini S.A.P.S.A., a Milano.

(Per cessione come da atto del 25 ottobre 1938, registrato a Milano il 27 ottobre 1938, n. 773, vol. 3785, atti privati).

8. Trascrizione n. 15 del 6 febbraio 1939.

Marchi di fabbrica nn. 5763, 5764, 17502, 22179, 42040, 32507, 43487, trasferiti da E. Isolabella & Figlio dei F.lli Isolabella & C., a Milano, alla Società An. E. Isolabella & Figlio, a Milano.

(Per trasformazione di società come da certificato del 30 dicembre 1938).

9. Trascrizione n. 4 del 24 febbraio 1939.

Marchi di fabbrica nn. 49617, 52855, 53209, 53221, 53963, 55765, 56001, 53207, 46893, trasferiti dalla Società Sigismondo Jonesson & C., a Pisa, alla « Medicea » Industria Profumi Cosmetici & Affini V. Saettone & C., a Pisa.

(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 22 dicembre 1938).

N. B. — I trasferimenti dei marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 3, mese di marzo 1939-XVII, del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

Roma, addì 2 aprile 1939-XVII

Il direttore: A. ZENGARINI

(3480)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 4 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1939-XVII

1. Trascrizione n. 3 del 20 febbraio 1939.

Trasferimento dalla Società in accomandita Ricci Marconcini & C., ad Acquacalda di Lucca, alla Società Anonima: Società Italiana Industria Cucirini, a Pisa, del marchio di fabbrica n. 23302.

(Per trasformazione di società come da certificato del 23 gennaio 1939).

2. Trascrizione n. 169/38 del 15 luglio 1938.

Trasferimento dalla Soc. an. Tonnare Florio, a Roma, alla « Florio » Tonnare di Favignana e Formica, Soc. an. a Roma, del marchio di fabbrica n. 52765.

(Per apporto come da atto del 4 marzo 1938, registrato a Roma il 12 marzo 1938, n. 11829, vol. 565, atti pubblici).

3. Trascrizione n. 204 del 2 settembre 1938.

Trasferimento dalla ditta Sbardolini e Bresciani, a Brescia, a Sbardolini Oreste, a Brescia, del marchio di fabbrica n. 51924.

(Per cessione, come da atto del 12 febbraio 1938, registrato a Gardone il 18 febbraio 1938, n. 461, vol. 47, atti privati).

4. Trascrizione n. 273 del 5 luglio 1937.

Trasferimento da Kirchbach'sche Werke Kirchbach & C. a Coswig Bez. Dresden (Germania), a Kirchbach'Co., a Coswig Bez. Dresden (Germania), del marchio di fabbrica n. 49119.

(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 26 aprile 1937, registrato a Roma il 25 maggio 1937, n. 22517, vol. 440 atti privati).

5. Trascrizione n. 274 del 5 luglio 1937.

Trasferimento da Kirchbach'Co., a Coswig bez Dresden (Germania), a Kirchbach'sche Werke A. G., a Coswig bez Dresden (Germania), del marchio di fabbrica n. 49119.

(Per cessione, come da atto del 1° febbraio 1937, registrato a Roma il 22 aprile 1937, n. 44324, vol. 514 atti privati).

Nota. — I trasferimenti di marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 4 mese di aprile 1939-XVII del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

Roma, addì 29 maggio 1939-XVII

Il direttore: A. ZENGARINI

(3481)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale in data 9 giugno 1939-XVII, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 24 giugno 1939-XVII, concernente l'autorizzazione concessa all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia per l'accettazione dal comune di Domodossola di un appezzamento di terreno per la costruenda Casa della Madre e del Bambino, il nome al quale la Casa stessa è dedicata erroneamente indicato in: « *Caza Maria ved. Bruchi* » devé invece leggersi: « *Cara Maria ved. Bruschi* ».

(3709)

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Esami di perito calligrafo

IL PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Visto il R. decreto 25 maggio 1858, n. 216, il relativo regolamento della stessa data ed i Regi decreti 16 ottobre 1861, n. 273, e 14 agosto 1862, n. 776;

Decreta:

E' indetto per i giorni 6 e 7 febbraio 1940-XVIII l'esame davanti la Commissione, istituita presso questa Corte di appello, ai termini dei suddetti Regi decreti e regolamento per gli aspiranti alla iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso la stessa Corte.

Le domande, scritte su carta bollata da L. 4, dovranno essere presentate alla cancelleria di questo Collegio entro un mese dalla data del presente decreto, e corredate dell'estratto dell'atto di nascita, legalizzato, da cui risulti avere l'aspirante compiuto gli anni 25, del certificato di buona condotta e del certificato di penalità.

Napoli, addì 1° agosto 1939-XVII

Il primo presidente: AZZARITI

p. *Il cancelliere capo*: PETRONE

(3580)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione al Banco di Santo Spirito (Regionale del Lazio) a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Roma nell'esercizio delle filiali di Genazzano, San Vito Romano, Carpineto Romano e Valmontone (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVII, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 4 agosto 1939-XVII fra il Banco di Santo Spirito (Regionale del Lazio), Società anonima con sede in Roma, e la Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Genazzano, San Vito Romano, Carpineto Romano e Valmontone (Roma);

Autorizza

il Banco di Santo Spirito (Regionale del Lazio), Società anonima con sede in Roma, a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, nell'esercizio delle filiali di Genazzano, San Vito Romano, Carpineto Romano e Valmontone (Roma), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avverrà per le filiali di Genazzano e San Vito Romano a decorrere dal 21 agosto 1939-XVII e per le filiali di Carpineto Romano e Valmontone a decorrere dal 31 agosto 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3596)

Sostituzione di un sindaco del Monte di credito su pegno di Cologna Veneta (Verona)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 marzo 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Veduto il proprio provvedimento in data 11 aprile 1939-XVII, con il quale il rag. Mario Danese è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Cologna Veneta;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di sindaco dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni presentate dal predetto rag. Mario Danese;

Dispone:

Il rag. Edmondo Marani è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Cologna Veneta, con sede in Cologna Veneta (Verona), in sostituzione del rag. Mario Danese, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3595)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa dell'Alpago, con sede in Garna, frazione di Pieve d'Alpago (Belluno).

Nella seduta tenuta il 9 agosto 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa dell'Alpago, con sede in Garna, frazione del comune di Pieve d'Alpago (Belluno), il signor Renato Degli Angeli è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3597)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a due posti di ragioniere nel ruolo di ragioneria del personale dell'Opera nazionale invalidi di guerra

E' indetto un concorso per titoli a due posti di ragioniere (grado 10°, gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico dello Stato) nel ruolo di ragioneria del personale dell'Opera nazionale invalidi di guerra presso la Sede centrale.

Possono partecipare al predetto concorso coloro che siano in possesso del diploma di ragioniere rilasciato da Regi istituti tecnici ed abbiano prestato almeno tre anni di servizio in pubbliche amministrazioni, ricoprendo posti inerenti a servizi contabili, per la cui ammissione viene richiesto lo stesso titolo di studio sopraindicato.

I concorrenti debbono aver compiuto alla data del presente avviso l'età di anni 25 e non oltrepassato quella di 40.

Tale limite è elevato in conformità alle vigenti disposizioni di legge emanate a favore degli ex combattenti, dei legionari fiumani, dei mutilati ed invalidi di guerra o della causa fascista, dei decorati al valor militare e degli iscritti ai Fasci di combattimento, in data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista; il limite massimo di età è inoltre elevato per i coniugati, a norma del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542; tutti i benefici di cui sopra sono cumulabili, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età.

Dal concorso sono escluse le donne.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o fatte pervenire per mezzo di piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in Roma, piazza Adriana, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti in carta da bollo, e debitamente legalizzati:

1) estratto di nascita;

2) originale o copia autenticata del titolo di studio;

3) attestato comprovante il servizio presso una pubblica amministrazione, dal quale dovrà specificatamente risultare che il concorrente, ininterrottamente almeno per la durata di tre anni, ha disimpegnato funzioni contabili, ricoprendo un posto per cui è richiesto il diploma di ragioniere;

4) certificato relativo all'appartenenza al P.N.F. nell'anno XVII con l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno d'iscrizione.

I certificati d'iscrizione al P.N.F., anteriormente al 28 ottobre 1922, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo od uno dei Vice segretari;

5) certificato atto a comprovare l'appartenenza alla razza ariana;

6) certificato rilasciato dal podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente avviso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto Reale;

7) certificato generale del casellario giudiziale;

8) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

9) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare ed anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed immune da difetti od imperfezioni che possono menomare l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso R. decreto-legge.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico, con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

10) copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare se il concorrente ha prestato servizio militare o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale posteriormente al 3 ottobre 1935-XIII o che hanno partecipato alla guerra di Spagna, presenteranno, oltre la copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari inserite nel Giornale militare n. 588 del 1922, n. 957 del 1936 e n. 427 del 1937, ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la Causa fascista, con le relative estensioni suddette, dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra, oppure mediante certificato Mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla Sede centrale dell'Opera predetta, che indichi i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di caduti in guerra, o per la Causa Fascista, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la Causa Fascista, con le relative estensioni, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dal podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

11) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

12) titoli di studio e di carriera ed ogni altro documento che il candidato riterrà di produrre, atti a dimostrare la preparazione ed attitudine a ricoprire il posto messo a concorso.

I documenti di cui ai numeri 4, 6, 7, 8 e 9 non dovranno essere di data anteriore a tre mesi da quella del presente avviso.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma o per le copie notarili rilasciate da notaio esercente nel distretto notarile di Roma.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 6, 7, 8 qualora presentino una attestazione della Amministrazione da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità e indichi gli estremi e i dati relativi.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, nè di quelle insufficientemente documentate.

Ai fini delle preferenze, a parità di merito, stabilite dal Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e sue estensioni, gli aspiranti dovranno presentare unitamente alla domanda di partecipazione al concorso i relativi documenti.

L'Opera nazionale, con giudizio insindacabile e non motivato, potrà negare l'ammissione al concorso a qualsiasi candidato.

I concorrenti nominati ai posti messi a concorso dovranno prestare un servizio di prova di sei mesi dopo di che conseguiranno la nomina contrattuale soggetta a norma di regolamento e periodica conferma.

Varranno per i nominati, le disposizioni regolamentari vigenti per il personale della Sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, finchè non saranno sostituite dal nuovo regolamento in corso di approvazione, il quale, divenuto esecutivo, avrà vigore anche per i vincitori del concorso, assunti in servizio.

Lo stipendio iniziale è quello stabilito dalle tabelle annesse alla legge 20 aprile 1939-XVII, per il grado 10°, gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico dello Stato, in L. 12.400 oltre l'assegno di servizio attivo in L. 2300; sarà corrisposta l'aggiunta di famiglia secondo le norme stabilite per il personale dipendente dallo Stato.

Lo stipendio è sottoposto alla ritenuta del 5 % per il trattamento di previdenza; tutti gli assegni sono soggetti alle prescritte ritenute erariali.

Gli assunti in servizio, godranno dei benefici economici e di carriera di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, 8 gennaio 1928, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti gli ex combattenti; del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernenti i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922; nonchè del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico.

Per ogni informazione gli aspiranti possono rivolgersi alla Sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, piazza Adriana.

Roma, addì 7 agosto 1939-XVII

Il presidente: BACCARINI

Il direttore capo: INGARRICA

(3699)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso a sette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto Ministeriale in data 13 febbraio 1939-XVII, numero 2114-203, registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese al registro n. 5, pagina n. 339, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, costituita con decreto Ministeriale in data 30 maggio 1939-XVII, n. 7208-203, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno stesso anno al registro n. 6, pagina n. 27;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a sette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, bandito con decreto Ministeriale 13 febbraio 1939-XVII, n. 2114-203:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Votazione media prove scritte	Votazione prova orale	Votazione complessiva
1	Libassi Salvatore	8,90	8,20	17,10
2	Russo Nicola	7,20	9,20	16,40
3	Crimi Raffaele	7,90	7,60	15,50
4	Lauro Giovanni	8 —	7,40	15,40
5	Lodi Luigi	7,10	8 —	15,10
6	Bove Antonio	7,10	7,80	14,90
7	Clemente Liborio	7,50	7,20	14,70
8	Peluso Silvio	7,50	7 —	14,50
9	Picollo G. Battista	7 —	7 —	14 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Votazione di gratuatoria
1	Libassi Salvatore, coniugato, con prole	17,10
2	Russo Nicola	16,40
3	Crimi Raffaele	15,50
4	Lauro Giovanni	15,40
5	Lodi Luigi	15,10
6	Bove Antonio	14,90
7	Clemente Liborio	14,70

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei secondo l'ordine appresso indicato:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Votazione di graduatoria
1	Peluso Silvio	14,50
2	Picollo G. Battista	14 —

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 agosto 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(3701)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso a 21 posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo all'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 marzo 1938-XVI, n. 4036-203, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1938-XVI, bil. Comunicazioni, registro n. 5, pagina n. 19, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 21 posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Vista la graduatoria generale di merito formata dalla competente Commissione esaminatrice, costituita con decreto Ministeriale 12 agosto 1938-XVI, n. 9167-203, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1938-XVI, bil. Comunicazioni, registro n. 5, pagina n. 147, e modificato con i successivi decreti Ministeriali 8 novembre 1938-XVII, n. 17066-203, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1938-XVII, bil. Comunicazioni, registro n. 5, pagina n. 228 - e 22 maggio 1939, n. 7047-203, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1939-XVII, bil. Comunicazioni, registro n. 6, pagina n. 28;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità e la legittimità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 21 posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, bandito con decreto Ministeriale 18 marzo 1938-XVI, n. 4036-203.

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione media prove scritte	Votazione prova orale	Votazione complessiva
1	Tafani Aldo, ragioniere	9,428	10 —	19,428
2	Sarno Michele, ragioniere	9,380	9,142	18,522
3	Zanichelli Luigi, geometra	8,809	9,142	17,951
4	Cinquepalmi Vittorio, ragioniere	8,999	8,714	17,713
5	Parisse Angelo, geometra	8,333	9 —	17,333
6	Ippoliti Adriano, ragioniere	8,761	8,571	17,332
7	Rosolia Pietro, geometra	8,285	9 —	17,285
8	Della Torre Luigi, ragioniere	8,571	8,571	17,142
9	Barbaliscia Mario, ragioniere	8,333	8,571	16,904
10	Rossi Ezio, geometra	7,618	9,142	16,760
11	De Felice Tommaso, ragioniere	8,476	8,142	16,618
12	Galli Alfredo, geometra	7,285	9,142	16,427
13	Muratore Mario, ragioniere	7,142	8,857	15,999
14	Lepore Michele, geometra	8,238	7,714	15,952
15	Centauri Danilo, ragioniere	8,190	7,714	15,904
16	Virga Santo, geometra	8,333	7,571	15,904
17	Crisci Salvatore, geometra	8,047	7,714	15,761
18	Scandellari Augusto, geometra	9,666	6 —	15,666
19	Laganà Nicola, geometra	8,333	7,285	15,618
20	Parullo Nunzio, ragioniere	7,285	8,285	15,570
21	Rossi Dante, ragioniere	8,523	7 —	15,523
22	Galli Emilio, geometra	8,285	7,142	15,427
23	Coletti Franco, ragioniere	7,333	8 —	15,333
24	De Bellis Antonio, ragioniere	7,237	8 —	15,237
25	Corinaldesi Lamberto, geometra	8,047	7 —	15,047
26	Recchia Otello, ragioniere	7,285	7,714	14,999
27	Costa Mario, perito industriale	7,856	7 —	14,856
28	Antonaroli Sergio, ragioniere	7,094	7,714	14,808
29	D'Agostino Sergio, geometra	8,142	6,428	14,570
30	Mazzoli Aldo, geometra	7,618	6,857	14,475
31	Pucciarelli Giuseppe, per. ind.	7,047	7,428	14,475
32	Trimigno Matteo, ragioniere	7 —	7,285	14,285
33	Albanese Umberto, geometra	7,999	6,285	14,284
34	Mattei Giorgio, ragioniere	7,190	7 —	14,190
35	Soncini Vittorio, ragioniere	7,475	6,714	14,189
36	Onori Adelmo, geometra	7,523	6,571	14,094
37	Bertola Lino, ragioniere	7,475	6,571	14,046
38	Ferrara Alfonso, perito industr.	7,618	6 —	13,618
39	Giampieri Enzo, ragioniere	7,333	6 —	13,333
40	Allano Antonino, ragioniere	7 —	6,285	13,285
41	Aloi Vittorio, ragioniere	7,047	6 —	13,047

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione di graduatoria
1	Tafani Aldo, ragioniere	19,428
2	Sarno Michele, ragioniere, orfano di guerra	18,522
3	Zanichelli Luigi, geometra	17,951
4	Cinquepalmi Vittorio, ragioniere	17,713
5	Parisse Angelo, geometra	17,333
6	Ippoliti Adriano, ragioniere	17,332
7	Rosolia Pietro, geometra	17,285
8	Della Torre Luigi, ragioniere	17,142
9	Barbaliscia Mario, ragioniere	16,904
10	Rossi Ezio, geometra	16,760
11	De Felice Tommaso, ragioniere	16,618
12	Galli Alfredo, geometra	16,427
13	Muratore Mario, ragioniere	15,999
14	Lepore Michele, geometra	15,952
15	Virga Santo, geometra-avventizio, Ispett. Gen. F. T. A. Uff. Compl.	15,904
16	Centauri Danilo, ragioniere	15,904
17	Parullo Nunzio, ragioniere	15,570
18	Rossi Dante, ragioniere, ex combattente	15,523
19	Coletti Franco, ragioniere	15,333
20	De Bellis Antonio, ragioniere	15,237
21	Recchia Otello, ragioniere	14,999

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei secondo l'ordine appresso indicato:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione di graduatoria
1	Crisci Salvatore, geometra	15,761
2	Scandellari Augusto, geometra	15,666
3	Laganà Nicola, geometra	15,618
4	Galli Emilio, geometra	15,427
5	Corinaldesi Lamberto, geometra	15,047
6	Costa Mario, perito industriale	14,856
7	Antonaroli Sergio, ragioniere	14,808
8	D'Agostino Sergio, geometra	14,570
9	Mazzoli Aldo, geometra, nato il 21 ottobre 1917	14,475
10	Pucciarelli Giuseppe, perito industriale, nato il 22 marzo 1919.	14,475
11	Trimigno Matteo, ragioniere	14,285
12	Albanese Umberto, geometra	14,284
13	Mattei Giorgio, ragioniere	14,190
14	Soncini Vittorio, ragioniere	14,189
15	Onori Adelmo, geometra	14,094
16	Bertola Lino, ragioniere	14,046
17	Ferrara Alfonso, perito industriale	13,618
18	Giampieri Enzo, ragioniere	13,333
19	Aliano Antonino, ragioniere	13,285
20	Aloi Vittorio, ragioniere	13,047

Roma, addì 2 agosto 1939-XVII

(3702) *Il Ministro*: BENNI

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Graduatoria generale del concorso a nove posti di inserviente in prova nel personale subalterno del Ministero scambi e valute.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, e 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni a favore degli ex combattenti, e successive estensioni, di cui ai Regi decreti-legge 8 maggio 1924-II, n. 843, 3 gennaio 1926-IV n. 48, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;

Visto il proprio decreto 14 novembre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 281 del 10 dicembre 1938-XVII, col quale è stato indetto un concorso a 9 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero;

Visti i propri decreti 11 gennaio 1939-XVII e 3 maggio 1939-XVII, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 20 gennaio ed il 22 maggio detto anno, coi quali è stata costituita la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le domande dei candidati e la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso per titoli indetto con decreto Ministeriale 14 novembre 1938-XVII, a 9 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero:

1. Milani Giuseppe, con punti 52, orfano di guerra, coniugato, 1 figlio.
2. Lucchesi Cesare, con punti 47, coniugato.
3. Di Noia Vito Paolo, con punti 46.
4. Notarangelo Antonio, con punti 45.
5. Millesi Pietro, con punti 44.
6. Scandozza Francesco, con punti 41, orfano di guerra.
7. Fortunato Ottavio, con punti 40, ex-combattente, 2 figli.
8. Bacchilega Carlo, con punti 39, ex-combattente.
9. Pasqualini Alberto, con punti 39.
10. Segnalini Fausto, con punti 38, ex-combattente.
11. Amico Gaetano, con punti 38.
12. Pitzalis Giuseppe, con punti 37, nato il 15 luglio 1912.
13. Gagliardi Carlo Alberto, con punti 37, nato il 4 gennaio 1913.
14. Rosso Giovanni, con punti 36, coniugato, 3 figli.
15. Castellani Settimio, con punti 36, coniugato, 1 figlio.
16. Esposito Generoso, con punti 36, nato il 2 marzo 1909.
17. Nicolò Filippo, con punti 36, nato il 7 maggio 1909.

Art. 2.

A norma delle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine seguente i candidati:

1. Milani Giuseppe.
2. Lucchesi Cesare.
3. Di Noia Vito Paolo.
4. Notarangelo Antonio.
5. Millesi Pietro.
6. Scandozza Francesco.
7. Fortunato Ottavio.
8. Bacchilega Carlo.
9. Segnalini Fausto.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei nell'ordine seguente i candidati:

1. Pasqualini Alberto.
2. Amico Gaetano.
3. Pitzalis Giuseppe.
4. Gagliardi Carlo Alberto.
5. Rosso Giovanni.
6. Castellani Settimio.
7. Esposito Generoso.
8. Nicolò Filippo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII

(3612) *Il Ministro*: GUARNERI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso per l'ammissione alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1633-XI, che concerne l'ordinamento della Regia aeronautica, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, che approva le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1936-XIV, n. 448, che accorda la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari della Regia accademia aeronautica agli allievi dei collegi militari;

Visti i decreti Ministeriali 14 aprile e 10 e 28 giugno 1938-XIV relativi al concorso per l'ammissione alla Regia accademia aeronautica di n. 300 allievi del corso regolare;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati al corso predetto;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti classificati idonei negli esami per l'ammissione alla prima classe del Corso regolare della Regia accademia aeronautica:

1. Sirtori Aldo
2. Morgigno Domenico
3. Basile Silvio
4. Damiani Paolo
5. Frustaci Mario
6. Sassi Franc. Paolo
7. Napoli Giuseppe
8. Santamaria-Nicolini Giorgio
9. Gibellini Rinaldo
10. Maniscalco Giovanni
11. Cigala-Fulgosi Agostino G.
12. Cipolletta Renato
13. Bacchiani Enrico
14. Canibus Giorgio
15. D'Ippolito Nino
16. Storino Aldo
17. D'Orlandi Renato
18. Corradini Ampelio
19. Fiorini Eraldo
20. Bignamini Riccardo
21. Foschini Rodolfo
22. Cataldo Osvaldo
23. Sguazzi Giovanni
24. La Viola Edo
25. Galano Giuseppe
26. Vomero Omero
27. Sironi Giuseppe
28. Mirosevic Renato
29. Formica Bartolomeo
30. Alfieri Vincenzo
31. Iuliano Antonio
32. Ceruti Roberto
33. Ragazzi Guido
34. Dolfin Giancarlo
35. Di Pasquale Antonino
36. Tommasi Carlo
37. Vancini Carlo
38. Persico Raffaele
39. Zarini Ferruccio
40. Carbone Renato
41. Cavalera Francesco
42. De Rosa Antonio
43. Valeriani Aldemar
44. Vizzone Michele
45. De Martini Renato
46. Ruggeri Leopoldo
47. Palumbo Mario
48. Bevilacqua Ezio

49. Mataffo Umberto
50. Pascale G. Battista
51. Bortolani Guerrino
52. Fabe Umberto
53. Filosa Ugo
54. Bari Alvaro
55. Cherubini Fabrizio
56. D'Orfani Ruggero
57. Filippetti Vincenzo
58. Dattrino Alberto
59. Colonna Oddone
60. Droso Eraldo
61. Chini Giorgio
62. Malosso Ettore
63. Carloni Giulio
64. Salani Mario
65. Gavazzi Renzo
66. Losito Michele
67. Seccia Italo
68. Puglielli Giuseppe
69. Melloni Vittorio
70. Marino Gennaro
71. Biagiola Nazareno
72. Tului Francesco
73. Libera Sforza
74. Erti Ermanno
75. Dalè Bruno
76. Musso Rodolfo
77. Rodriguez Giovanni
78. Bernasconi Gerardo
79. Are Giuseppe
80. Iannelli Mario
81. Bernardi Marino
82. Castellano Gustavo
83. Panfilo Francesco
84. Cosimi Franco
85. Maggi Enzo
86. Melis Mario
87. Bianciardi Antonio
88. Leuzzi Francesco
89. Caufora Antonio
90. Iacobucci Italo
91. De Rosa Vittorio
92. Fodale Riccardo
93. Rossi Renato
94. Levrini Giovanni
95. De Divitiis Antonio
96. Fischer Vincenzo
97. Guida Alfonso
98. Imperlino Giuseppe
99. Tornese Vito
100. De Clemente Roberto
101. Petrucci Giuseppe
102. Prete Francesco
103. Biagini Pier Luigi
104. Pelli Sergio
105. Mondini Italo G. Ant.
106. Tieri Mario
107. Repetto Domenico
108. Nannini Piergiovanni
109. Mancusi Eduardo
110. Lauro Armando
111. Fiori Aldo
112. Lotti Luciano
113. Messina Giuseppe
114. Caioli Cesare
115. Ferraro Fernando
116 Regini Giulio
117. Cangemi Lorenzo
118. Carteny Giulio
119. Fratini Flavio
120. Garavini Carlo
121 Salvatore Fulvio
122. Spatuzza Giovanni
123. Sarra Oreste
124. Comin Egidio
125 Scrimieri Gabriele
126. Sella Dante
127. Spiniello Domenico
128. Casaburi Antonio
129. Zichella Giorgio
130. Sinigaglia Mauro
131. Bertolaso Giorgio
132. Simeone Battista
133. Di Giacomo Luigi
134. Flocher Ferruccio
135. Lima Francesco Paolo
136. Parrozzani Guido
137. Milanta Giorgio
138. Barbasetti di Prun Silvio
139. Za Antonio
140. Bonaccorso Vincenzo
141. Polimeni Giuseppe
142. Agostini Franco
143. Russo Giovanni
144. Capece Ernesto
145. Romano Salvatore
146. Michelacci Pasquale
147. Crini Sebastiano
148. Porpora Giuseppe
149. Mazzoleni Mario
150. Gensini Otello
151. De Martinis Vittorio
152. Sermasi Rodolfo
153. Massa Mario
154. Aprea Ettore
155. Trovato Antonio
156. Liguori Carmine
157. Mettimano Alessandro
158. Padovani Luigi
159. Cerqueti Mario
160. Celentano Carmine
161. Brambilla Vittorio
162. Zandonà Mario
163. Castelli Guerrino
164. Bergamaschi Dante Libero
165. Archilei Carlo
166. Silvestri Martino
167. Casardi Mario Pietro
168. Bay Umberto
169. Casarola Agostino
170. Roveta Mario Franc.
171. Frigo Giuseppe
172. Durante Raffaele
173. Di Leo Vito
174. Gidiuli Antonio
175. Gallo Michele
176. Colozza Maurilio
177. Ciccarese Pietro
178. Giorgini Danilo
179. De Marchi Giulio
180. Dell'Antonio Pietro
181. Dell'Omodarme Renato
182. Guarrerra Armando
183. De Panizza Cesare
184. Pittaluga Franco
185. Alvigini Alfredo
186. Bettoli Parmenio
187. Vacca Mario
188. Marotta Vittorio
189. Murena Franco
190. Mingolla Francesco
191. Cernusco Giulio
192. Suffritti Guglielmo
193. Pastore Antonio
194. Tommasini Cesare
195. Fratucelli Giov. Etel
196. Draghieri Pietro
197. Maggini Anselmo
198 Merenda Giovanni
199. Vincenzi Medardo
200. Furlan Teodoro
201. Romanazzi Cesare
202. D'Amato Edmondo
203. Silvi Mario
204. Peri Dante
205. Tombolini Tiziano
206. Mosconi Ferruccio
207. Dogliotti Eugenio
208. Maurichi Pietro
209. Baldovino Carlo
210. Kelmaier Vittorio
211. Milner Giulio
212. Bono Ferrando
213. Torriani Pietro
214. Rosati Girolamo
215. Pignatti Morano Vittorio
216. Campione Mario
217. Crucioli Berardo
218. Tinelli Ermanno
219. Cerulli Camillo
220. Costa Luigi
221. Ammannato Porthos
222 Parroni Dino
223. Marangolo Michele

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 gennaio 1939-XVII

(3599) p. *Il Ministro*: VALLE

REGIA PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il bando di concorso in data 22 dicembre 1937 a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 ottobre 1938 con il quale l'esame delle domande dei concorrenti venne demandato ad una Commissione giudicatrice sedente presso la Regia prefettura di Pisa;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice di cui sopra con verbale n. 19 del giorno 23 luglio 1939-XVII;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia alla data 30 novembre 1937-XVI:

1) Galli dott. Mario	voti	59,628/100
2) Salvietti dott. Mileto	»	51,439/100
3) Rossi dott. Paolo	»	51,280/100
4) Santi dott. Riccardo	»	50,773/100
5) Giovagnoli dott. Egidio	»	47,349/100
6) Bonafè dott. Piero	»	47,040/100
7) Valentini Ridolfini dott. Lamberto	»	46,344/100
8) Franchi dott. Manlio	»	44,689/100
9) Brizi dott. Piero	»	44,395/100
10) Leonardi dott. Alessandro	»	42,590/100
11) Giri dott. Francesco	»	41,291/100

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 7 agosto 1939-XVII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori rispettivamente del concorso alle condotte veterinarie dei Comuni a fianco di ognuno indicate:

1) Dott. Galli Mario, 1° graduato, condotta unica comunale di Todi;

2) Dott. Salvietti Mileto, 2° graduato, condotta consorziale di Scheggia Pascelupo - Costacciaro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 7 agosto 1939-XVII

(3582) *Il Prefetto.*

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.